



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 22 del 10/02/2020 IL RESPONSABILE DI SETTORE

ATTESO che la società [redacted] ([redacted] - REA nr. [redacted] con sede legale [redacted] alla Via [redacted] e parte affittuaria del ramo di azienda corrente in Amantea (CS) alla [redacted] consistente nel complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e non, esercitato in forza di autorizzazione di Media Struttura di vendita [redacted] rilasciata da questo Ente in data 21/02/2007 ed autorizzazioni sanitarie nr. [redacted] del [redacted] e della successiva variazione del legale rappresentante avvenuta con Scia di cui alla pratica Suap nr. 169 del 04/11/2015 acquisita al prot. col nr. 17282 del 05/11/2015 e relativo documento di registrazione sanitario prot. nr. [redacted]

ATTESO che questo Ufficio a seguito del subaffitto della suddetta attività comunicata con pratica SUAP nr. 1209 del 28/11/2019 ha attivato le dovute verifiche istruttorie in quanto trattasi di MSV, tra cui il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività e presentata istanza alla Prefettura di Catanzaro avanzata tramite per il tramite del BDNA;

PRESO ATTO della comunicazione prot. 9373 del 30/01/2020 della Prefettura di Catanzaro contenente interdittiva ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 159/2011 emessa nei confronti della società [redacted] con sede legale e domicilio fiscale in [redacted] alla Via [redacted] e luogo d'esercizio alla via [redacted] del Comune di Amantea (CS), acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 30.01.2020 prot 1169;

VISTA la vigente legislazione in materia ed in particolare gli artt. 67, 83, 91 e 100 del D.Lgs n° 159/2011;

ACCERTATO quindi, che nei confronti della società "[redacted]" (C.F. [redacted] - REA nr. [redacted] con sede legale e domicilio fiscale in [redacted] alla Via [redacted] e luogo d'esercizio alla via [redacted] del Comune di Amantea (CS), sussistono le cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui al decreto legislativo 159/2011;

PRESO ATTO che si rende necessario adottare apposito provvedimento conseguente di revoca delle autorizzazioni precedentemente emesse afferenti tale attività e contestuale immediata sospensione della stessa;

ATTESA la propria competenza per il disposto di cui al Decreto sindacale nr. 1740 del 05/02/2020;

VISTA la Legge 267/2000;

DISPONE

Per le motivazioni di cui sopra, la revoca con effetto immediato alla società [redacted] [redacted] - REA [redacted] con sede legale in [redacted] alla Via [redacted] del titolo autorizzatorio nr. 14 rilasciato da questo Ente in data 21/02/2007 e di ogni altro atto emesso a seguito della successiva variazione del legale rappresentante avvenuta con Scia di cui alla pratica Suap nr. 169 del 04/11/2015 acquisita al prot. col nr. 17282 del 05/11/2015 afferente l'attività commerciale di Media Struttura di vendita di prodotti alimentari e non, avente sede operativa in Amantea (CS) alla [redacted] e per l'effetto

ORDINA

alla società " [REDACTED] " - REA [REDACTED] la cessazione dell'attività commerciale esercitata in virtù dei titoli autorizzatori oggetto del presente provvedimento revocatorio;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza alla società " [REDACTED] " (C.F. [REDACTED] - REA nr. [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] Via [REDACTED] avente quale rappresentante legale il Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), domicilio eletto in [REDACTED] alla Via [REDACTED] a cura del Comando Polizia Municipale del Comune di [REDACTED], che avrà cura di trasmettere la copia debitamente notificata all'Ufficio in intestazione;

La presente ordinanza sarà trasmessa ad opera dell'ufficio SUAP a:

1. Prefettura di Catanzaro;
 2. Stazione Carabinieri di Amantea;
 3. Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 4. Polizia Municipale Comune di Amantea che ne accerterà la verifica dell'esecuzione;
- nonché all'inserimento nelle pratiche SUAP relative alle suddette attività acquisite per il tramite del portale di CalabriaSUAP;

AVVERTE

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria. Il responsabile del presente procedimento è il Segretario Comunale Carmela Chiellino in qualità di sostituto del funzionario settore VIII.

Amantea li 10.02.2020

Il Responsabile
Avv. Carmela CHIELLINO

Città di Amantea (Provincia di Cosenza)
Publicazione all'Albo Pretorio
N° Reg. <u>73</u>
Dal <u>12 FEB. 2020</u>
Al <u>27 FEB. 2020</u>

